

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L. 31.12.12 N. 247

Art. 1

I praticanti ammessi al tirocinio presso l'Avvocatura dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, devono tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si addicono sia alla frequentazione di un ufficio pubblico sia al ruolo dell'attività forense.

Art. 2

La presenza dei praticanti presso l'Avvocatura è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- ogni Avvocato, di regola attende alla formazione di un praticante e organizza la presenza del medesimo, garantendo una corretta fruibilità dei servizi dell'Avvocatura;
- le presenze devono essere garantite con assiduità e con frequenza quotidiana, per tutta la durata della borsa di studio;
- la presenza in Avvocatura è documentata con l'apposizione della firma nell'apposito foglio tenuto da ciascun avvocato presso il quale la pratica è svolta;
- per il mese di agosto l'obbligo di presenza è sospeso;
- acquisita l'anzianità necessaria, il praticante ha l'obbligo di dotarsi, a sua cura e spese, dell'abilitazione al patrocinio legale, secondo il disposto dell'art.41 della legge 31.12.12 n.247.

Art. 3

L'Avvocatura mette a disposizione dei praticanti, ai fini e nei limiti dell'esercizio della pratica, il patrimonio librario ed informatico in suo possesso.

Art. 4

I praticanti, secondo le istruzioni ed indicazioni degli avvocati ai quali sono assegnati, curano l'approfondimento in punto di diritto delle pratiche che, a scopo formativo, gli avvocati di riferimento vorranno sottoporre alla loro attenzione, collaborando con gli stessi alla stesura degli atti e dei provvedimenti, nonché a tutte le incombenze comunque connesse e conseguenti, anche presso gli Uffici Giudiziari.

Art. 5

La partecipazione alle udienze deve essere concordata con gli avvocati di riferimento e non concorre al raggiungimento delle presenze quotidiane stabilite per l'erogazione della borsa di studio.

Art. 6

Dopo il primo mese di tirocinio, è prevista l'erogazione della borsa di studio mensile per



un importo massimo di €.500,00 subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) presenza certificata presso l'Avvocatura secondo i tempi stabiliti;
- b) attestazione dell'Avvocato di riferimento in ordine alla serietà ed effettività della pratica.

Nel mese di Agosto la borsa di studio non viene corrisposta.

Per ogni giorno di assenza la borsa di studio viene ridotta di €.25,00.

Il mancato rispetto dei tempi di presenza stabiliti, anche se giustificato, verrà considerata assenza con conseguente riduzione della borsa di studio e potrà comportare, a discrezione del Dirigente dell'Avvocatura e senza necessità di preavviso, anche l'eventuale immediata interruzione della pratica presso l'Avvocatura.

L'interruzione di cui sopra, inoltre, potrà conseguire anche all'insufficiente serietà e rendimento del praticante, segnalato dall'Avvocato di riferimento.

Art. 7

Le funzioni di tutor per ciascun praticante sono svolte da un legale designato dal Dirigente dell'Avvocatura, eventualmente coadiuvato da altro legale in relazione al numero dei praticanti previsti.

I medesimi cureranno ogni iniziativa atta a garantire sia la correttezza del comportamento che i praticanti devono tenere in Avvocatura, sia la loro adeguata formazione.

Art. 8

E' delegata al tutor la sottoscrizione di ogni certificazione inerente la pratica richiesta dal Consiglio dell'Ordine di Roma.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 41 della L. n. 247/'12 il tirocinio presso l'Azienda non dà luogo ad un rapporto di lavoro, né subordinato né atipico. Non costituisce titolo per l'accesso alle qualifiche professionali dell'Avvocatura, né agli altri ruoli del personale dell'Azienda e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione negli albi professionali.

